

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2009

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/517/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ⁽¹⁾ («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

- (3) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 24 febbraio 2009, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/302/CE del Consiglio ⁽²⁾.

- (4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ŠEBESTA

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2009, pag. 33.